Copia del documento originale con apposizione del protocollo

. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato n egli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026

Spett.le CGV
Via Dei Prati 51
10044 Pianezza (TO)
comunicazioni@pec.cgvsrl.com

Spett.le
AFC Torino s.p.a.
c.a. R.U.P. arch. Saino Walter
Corso Novara 151
10153 Torino
afctorino-ufficiotecnico@legalmail.it

Torino, 04 settembre 2026.

OGGETTO: Cimitero Monumentale della Città di Torino – VII Ampliazione Gruppi 20-24 e VIII Ampliazione Gruppo 42 - Interventi di sostituzione lucernari per messa in sicurezza.

* * * *

Relazione tecnica di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, per l'adeguamento delle modalità operative e delle misure di sicurezza, l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'introduzione di opere provvisionali, il riconoscimento dei conseguenti maggiori costi della sicurezza e la rideterminazione del termine contrattuale

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica di variante è predisposta nell'ambito dell'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di sostituzione dei lucernari per messa in sicurezza presso il Cimitero Monumentale della Città di Torino.

Il contratto d'appalto stipulato tra AFC Torino S.p.A. e C.G.V. S.r.l. prevede un corrispettivo complessivo a corpo pari a € 123.164,07, derivante dal ribasso di aggiudicazione del 18,777%, di cui € 7.551,81 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il termine contrattuale previsto per l'esecuzione delle opere è pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono intervenute circostanze sopravvenute che hanno determinato la necessità di procedere a una revisione e integrazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione delle lavorazioni, con particolare riferimento alle misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A decorrere dal 22 giugno 2026 le lavorazioni contrattuali ordinarie risultano sospese. Nel periodo di sospensione sono consentite esclusivamente le attività strettamente finalizzate alla messa in sicurezza del cantiere e alla realizzazione delle opere provvisionali e dei ponteggi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato. La piena ripresa delle lavorazioni resta subordinata al completamento delle predette attività e al successivo sopralluogo e verifica da parte del Servizio S.Pre.S.A.L. competente.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026 - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Tale situazione incide direttamente sulla programmazione temporale dell'appalto. Nella rideterminazione del termine contrattuale devono pertanto essere recepiti sia il periodo di fermo delle lavorazioni decorrente dal 22 giugno 2026, sia i tempi necessari alla definizione e attuazione delle nuove misure di sicurezza, all'espletamento degli adempimenti conseguenti, all'individuazione dell'impresa specializzata, all'allestimento, utilizzo e successivo smontaggio dell'opera provvisionale e alla riorganizzazione delle lavorazioni residue.

La presente variante comprende pertanto:

- l'adeguamento delle modalità operative;
- l'introduzione delle nuove opere provvisionali costituite da ponteggi;
- l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- l'aggiornamento della relativa stima dei costi della sicurezza;
- il riconoscimento dei conseguenti maggiori costi della sicurezza;
- la conseguente rideterminazione del programma esecutivo e del cronoprogramma;
- il recepimento del periodo di sospensione delle lavorazioni;
- la rideterminazione del termine contrattuale, allo stato stimata in circa tre mesi.

Le modifiche introdotte non determinano alcuna variazione della natura generale dell'appalto né delle finalità dell'intervento, ma costituiscono adeguamenti necessari delle modalità attraverso le quali le lavorazioni previste dal contratto devono essere eseguite e completate.

2. CIRCOSTANZE INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni si è verificato un infortunio sul lavoro. A seguito dell'evento, il Servizio S.Pre.S.A.L. dell'ASL Città di Torino ha effettuato accertamenti e sopralluoghi presso il cantiere nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli accertamenti hanno interessato le condizioni operative del cantiere e, in particolare, le modalità necessarie per procedere alla messa in sicurezza delle aree interessate e consentire la successiva prosecuzione delle lavorazioni.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha proceduto alla definizione di ulteriori misure di sicurezza e alla predisposizione di specifica documentazione tecnica relativa alla messa in sicurezza dell'area di cantiere e alle modalità di prosecuzione delle lavorazioni, mediante la "Relazione tecnica – Proposta messa in sicurezza area di cantiere e proseguo delle lavorazioni", successivamente aggiornata e trasmessa al Servizio S.Pre.S.A.L.

Le condizioni determinatesi durante l'esecuzione, gli accertamenti effettuati e i successivi provvedimenti dell'Organo di Vigilanza hanno pertanto determinato un quadro operativo sopravvenuto rispetto alle condizioni considerate nella pianificazione originaria delle lavorazioni.

3. PROVVEDIMENTI DEL SERVIZIO S.Pre.S.A.L.

Con Verbale in materia di sicurezza sul lavoro n. 0408/2871-2916/2026, protocollo ASL Città di Torino n. 2026/0128997 del 07/08/2026, il Servizio S.Pre.S.A.L., facendo seguito agli accertamenti eseguiti, ha formalizzato le condizioni e gli adempimenti necessari ai fini della messa in sicurezza e della successiva prosecuzione delle lavorazioni.

Nel provvedimento viene richiamata la documentazione tecnica trasmessa dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e vengono definite le condizioni alle quali possono essere eseguite le attività necessarie alla messa in sicurezza dell'area.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 00001972 del 08/09/2026
. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Tra gli adempimenti previsti assume specifica rilevanza l'allestimento di un'opera provvisionale, con individuazione dell'impresa incaricata della relativa realizzazione. Il provvedimento richiede altresì la predisposizione e trasmissione della documentazione relativa all'impresa incaricata, comprendente, tra l'altro, il Piano Operativo di Sicurezza, l'individuazione dei lavoratori destinati alle attività, le attestazioni di formazione, l'idoneità sanitaria, il PiMUS e il contratto di appalto/subappalto relativo all'allestimento dell'opera provvisionale.

La ripresa delle lavorazioni resta subordinata alla verifica dell'avvenuta eliminazione delle situazioni di pericolo e all'adempimento delle prescrizioni impartite dall'Organo di Vigilanza. Il predetto provvedimento costituisce pertanto un elemento sopravvenuto intervenuto durante l'esecuzione dell'appalto e direttamente incidente sulle modalità di organizzazione e prosecuzione delle lavorazioni.

4. NECESSITÀ DELLA VARIANTE

Le circostanze sopra descritte hanno determinato la necessità di modificare le modalità operative originariamente previste per l'esecuzione dell'intervento.

La variante non deriva da una scelta discrezionale finalizzata a modificare o ampliare l'oggetto dell'appalto, bensì dalla necessità di adeguare le condizioni di esecuzione alle sopravvenute esigenze di sicurezza e alle condizioni definite a seguito dell'intervento dell'Organo di Vigilanza.

In particolare, si rende necessaria l'introduzione di una specifica opera provvisionale costituita da ponteggi, destinata a garantire adeguate condizioni operative per l'esecuzione delle successive lavorazioni.

Sussiste pertanto una diretta concatenazione tecnico-funzionale tra le circostanze sopravvenute, gli accertamenti dell'Organo di Vigilanza, la definizione delle nuove condizioni di sicurezza, l'aggiornamento delle modalità operative, l'introduzione dell'opera provvisionale, l'aggiornamento del PSC, l'incremento dei costi della sicurezza e la modifica della programmazione temporale delle lavorazioni. Tale concatenazione costituisce il presupposto tecnico della presente variante.

5. OPERA PROVVISIONALE

L'opera provvisionale individuata è costituita da un sistema di ponteggi avente caratteristiche ed estensione adeguate alle specifiche condizioni del cantiere e alle lavorazioni da eseguire.

Il ponteggio costituisce parte integrante delle nuove modalità organizzative e operative individuate ai fini della prosecuzione delle attività e incide sulle modalità di accesso alle aree di lavoro, sulle condizioni di permanenza degli addetti, sulle interferenze tra le lavorazioni e sull'organizzazione complessiva delle attività.

L'opera provvisionale potrà essere eseguita da impresa specializzata individuata dall'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e della disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'art. 9 del contratto d'appalto consente infatti il subappalto di parte dei lavori, in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente.

L'impresa incaricata dovrà essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e dovrà provvedere al montaggio, all'utilizzo, alle eventuali trasformazioni e allo smontaggio del ponteggio nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e della documentazione di sicurezza prevista, con particolare riferimento al POS, al PiMUS, alla formazione degli addetti e dei preposti e all'idoneità sanitaria.

6. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

AFC Torino S.p.A - corso Peschiera, 193 – 10141 Torino - P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. to009 Società Unipersonale, Capitale Sociale €. 1.300.000,00 I.V. www.cimiteritorino.it - afctorino@legalmail.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026 Città di Torino
. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Le circostanze sopravvenute rendono pertanto necessario procedere all'aggiornamento del PSC al fine di recepire il nuovo assetto operativo del cantiere.

L'aggiornamento comprende, in particolare:

- l'introduzione dell'opera provvisionale;
- le modalità di montaggio, utilizzo, trasformazione e smontaggio;
- l'organizzazione delle lavorazioni interessate;
- la gestione degli accessi alle aree operative;
- la verifica delle interferenze e il coordinamento delle imprese coinvolte;
- le prescrizioni operative conseguenti alle nuove modalità di esecuzione;
- il recepimento delle condizioni definite a seguito degli accertamenti dell'Organo di Vigilanza;
- l'aggiornamento della documentazione richiesta alle imprese;
- l'aggiornamento della stima dei costi della sicurezza.

L'aggiornamento del PSC costituisce pertanto diretta conseguenza dell'evoluzione delle condizioni di esecuzione dell'opera e risponde agli obblighi attribuiti al CSE dal D.Lgs. 81/2008.

7. STIMA DEI MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Allegato XV, il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprende la stima dei costi della sicurezza. Il punto 4 dell'Allegato XV disciplina la relativa determinazione e comprende, tra gli elementi da stimare, gli apprestamenti previsti nel PSC.

L'introduzione dei ponteggi nell'ambito dell'aggiornamento del PSC determina pertanto un incremento dei costi della sicurezza rispetto a quelli originariamente previsti.

Tali costi sono stati determinati mediante apposito Computo Metrico Estimativo, redatto con riferimento alle effettive caratteristiche dell'opera provvisionale, alle quantità necessarie, alla durata prevista e alle prestazioni necessarie per il montaggio, utilizzo, mantenimento, eventuale trasformazione e successivo smontaggio.

Dal Computo Metrico Estimativo definitivo dei maggiori costi della sicurezza di variante, aggiornato in data 04/09/2026, risulta un maggiore importo complessivo pari a € 24.009,48 (euro ventiquattromilanove/48).

Il computo definitivo articola i maggiori costi della sicurezza nelle seguenti categorie: ponteggi Gruppo 24 sospeso S.Pre.S.A.L. € 2.838,80; ponteggi Gruppo 24 non sospeso € 2.804,03; ponteggi Gruppo 22 € 4.927,00; ponteggi Gruppi 19-20 € 10.045,16; apprestamenti di cantiere € 3.394,49.

Tra gli apprestamenti di cantiere risultano ricompresi la protezione delle aperture nei solai, le recinzioni aggiuntive e i relativi periodi di nolo, il prolungamento del nucleo abitativo e del bagno chimico per i tre mesi aggiuntivi, nonché le prestazioni di manodopera necessarie allo spostamento e alla movimentazione dei materiali di ponteggio nelle aree interessate. Il computo reca inoltre la detrazione del nolo dei trabattelli sostituiti dai ponteggi. La voce di manodopera per la movimentazione dei materiali di ponteggio è quantificata in 47 ore di operaio comune al prezzo unitario di € 30,56/h, per complessivi € 1.436,32.

Il computo definitivo recepisce pertanto il costo dei ponteggi e dei relativi piani di lavoro necessari nelle diverse aree operative, i maggiori apprestamenti connessi alla nuova organizzazione del cantiere, le attività accessorie indispensabili

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026 Città di Torino
. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato n egli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

alla concreta realizzazione delle opere provvisionali e i costi correlati al prolungamento temporale del cantiere conseguente alla variante.

Tale importo costituisce maggiore costo della sicurezza derivante dall'aggiornamento del PSC ed è da considerarsi non soggetto al ribasso d'asta

8. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA VARIANTE – ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023

La modifica contrattuale oggetto della presente relazione trova inquadramento nell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione determinate da circostanze sopravvenute.

La disposizione contempla, tra le circostanze rilevanti, anche le esigenze derivanti da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Nel caso in esame assume specifica rilevanza il provvedimento adottato dal Servizio S.Pre.S.A.L. dell'ASL Città di Torino, quale Organo di Vigilanza istituzionalmente preposto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale provvedimento è intervenuto durante l'esecuzione del contratto e ha inciso direttamente sulle condizioni necessarie per la messa in sicurezza e la prosecuzione delle lavorazioni.

Da tali circostanze è derivata la necessità di adeguare le modalità operative, aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e introdurre la nuova opera provvisionale. La modifica trova pertanto il proprio presupposto sostanziale nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

9. INQUADRAMENTO ECONOMICO E LIMITI DELLA MODIFICA

L'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dall'art. 2 del contratto sottoscritto tra AFC Torino S.p.A. e C.G.V. S.r.l., è pari a € 123.164,07, di cui € 7.551,81 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il maggiore importo derivante dalla presente variante è pari a € 24.009,48, corrispondente a circa il 19,49% dell'importo contrattuale originario.

Il quinto dell'importo contrattuale è pari a € 24.632,81; conseguentemente l'importo della presente variante risulta contenuto entro il quinto dell'importo del contratto.

In coerenza con l'inquadramento richiamato dal RUP, viene pertanto richiamato l'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, e ricorrano le condizioni previste dalla disposizione e dagli atti di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Trova altresì richiamo l'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla perizia suppletiva e all'atto di sottomissione da sottoscrivere da parte dell'esecutore.

Resta fermo che la causa sostanziale della presente variante è individuata nell'art. 120, comma 1, lett. c). Per le modifiche riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, lettere b) e c), il comma 2 stabilisce inoltre che l'eventuale aumento di prezzo non può eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Nel caso in esame il limite del 50% dell'importo contrattuale è pari a € 61.582,04. Il maggiore importo di € 24.009,48 risulta pertanto ampiamente contenuto anche entro tale limite.

Il nuovo importo complessivo dell'appalto, per effetto dei maggiori costi della sicurezza oggetto della presente variante, risulta pari a € 147.173,55, fatte salve le determinazioni e gli aggiornamenti del quadro economico di competenza della Stazione Appaltante

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026

10. NECESSITÀ, PROPORZIONALITÀ E INVARIANZA DELLA NATURA GENERALE DEL CONTRATTO

Le opere introdotte con la presente variante risultano limitate a quanto necessario per adeguare le condizioni operative alle circostanze sopravvenute. La soluzione mediante opera provvisionale è stata definita con riferimento alle effettive caratteristiche del cantiere, alla geometria delle aree interessate, alle modalità di accesso e alle lavorazioni da eseguire.

Il relativo costo è stato determinato analiticamente mediante specifico Computo Metrico Estimativo. Sussiste pertanto una diretta correlazione tra le circostanze che hanno determinato la variante e le opere oggetto della stessa.

Non vengono introdotte lavorazioni autonome o estranee all'oggetto dell'appalto e non viene modificata la destinazione o la natura dell'opera. L'intervento continua ad avere per oggetto le medesime opere previste dall'appalto originario e rimangono invariati la funzione, la destinazione e il risultato finale dell'intervento.

L'opera provvisionale costituisce un apprestamento temporaneo e strumentale all'esecuzione delle lavorazioni già affidate. La variante risulta pertanto strettamente necessaria e proporzionata alle esigenze sopravvenute e non altera la natura generale del contratto.

11. SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI E INCIDENZA SUI TEMPI CONTRATTUALI

A decorrere dal 22 giugno 2026 le lavorazioni contrattuali ordinarie risultano sospese. Durante il periodo di sospensione possono essere svolte esclusivamente le attività strettamente necessarie alla messa in sicurezza del cantiere e alla realizzazione delle opere provvisionali e dei ponteggi prescritti nel PSC aggiornato.

La piena ripresa delle lavorazioni contrattuali è subordinata al completamento delle attività di messa in sicurezza e al successivo sopralluogo e verifica da parte del Servizio S.Pre.S.A.L.

L'incidenza temporale non deriva pertanto esclusivamente dal tempo materiale necessario all'allestimento dei ponteggi, ma dall'insieme delle attività e degli adempimenti resisi necessari a seguito delle circostanze sopravvenute, nonché dal periodo durante il quale non è stato possibile procedere secondo l'ordinaria programmazione contrattuale.

Ai fini della rideterminazione temporale devono essere considerati, in particolare:

- il periodo di sospensione delle lavorazioni decorrente dal 22 giugno 2026;
- gli accertamenti e i provvedimenti conseguenti all'evento verificatosi;
- la predisposizione e il successivo aggiornamento della documentazione tecnica di messa in sicurezza;
- le interlocuzioni con l'Organo di Vigilanza;
- la definizione delle nuove modalità operative e l'aggiornamento del PSC;
- la predisposizione del Computo Metrico Estimativo dei maggiori costi della sicurezza;
- l'individuazione dell'impresa specializzata incaricata dell'allestimento dell'opera provvisionale e i conseguenti adempimenti contrattuali;
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e della documentazione dell'impresa;
- la predisposizione del POS e del PiMUS e la verifica della formazione e dell'idoneità degli addetti;
- l'approvvigionamento, il montaggio e le verifiche preliminari dei ponteggi;
- il sopralluogo e la verifica dello S.Pre.S.A.L. ai fini della ripresa;

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026

- la riorganizzazione delle successive fasi di lavoro e il successivo smontaggio delle opere provvisionali.

Tali attività costituiscono una sequenza operativa aggiuntiva rispetto al programma originariamente previsto e incidono sul tempo necessario al completamento dell'intervento.

12. RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE CONTRATTUALE

L'art. 4 del contratto d'appalto stabilisce una durata complessiva delle lavorazioni pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Rispetto a tale durata deve essere recepita l'incidenza della sospensione delle lavorazioni decorrente dal 22 giugno 2026 e protratta sino al completamento delle attività di messa in sicurezza e al successivo sopralluogo e verifica da parte del Servizio S.Pre.S.A.L., necessari ai fini della piena ripresa delle lavorazioni.

La rideterminazione del termine deve tenere conto sia del tempo di effettivo fermo delle lavorazioni contrattuali, sia dei tempi ulteriormente necessari per il completamento delle opere provvisionali, per gli adempimenti prescritti dall'Organo di Vigilanza e per la successiva riorganizzazione delle attività.

Sulla base dello stato attuale del procedimento e della programmazione delle attività necessarie, l'incidenza temporale complessiva viene allo stato stimata in circa tre mesi. La sua esatta determinazione sarà definibile una volta intervenuto il sopralluogo dello S.Pre.S.A.L. e individuata conseguentemente la data di effettiva ripresa delle lavorazioni.

Il differimento del termine contrattuale non costituisce pertanto un'estensione temporale autonoma e svincolata dalla variante, ma rappresenta la conseguenza temporale delle circostanze sopravvenute, della sospensione delle lavorazioni e delle ulteriori attività necessarie per dare attuazione alle nuove condizioni di sicurezza e completare l'intervento.

13. RAPPORTO TRA VARIANTE E PROGRAMMA ESECUTIVO

A seguito dell'approvazione della variante dovrà essere aggiornato il programma esecutivo delle lavorazioni, recependo il periodo di sospensione, le nuove sequenze operative e la nuova data prevista per l'ultimazione complessiva dell'intervento.

Il cronoprogramma aggiornato dovrà tenere conto dell'allestimento e dell'utilizzo dell'opera provvisionale, delle verifiche preliminari, delle nuove modalità di accesso, delle interferenze, della successione delle lavorazioni in presenza dei ponteggi, del sopralluogo dello S.Pre.S.A.L., della successiva ripresa delle attività e dei tempi necessari allo smontaggio delle opere provvisionali.

14. NON ASSOGGETTABILITÀ AL RIBASSO DEI MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA

I maggiori costi derivanti dalla presente variante sono inseriti nella stima dei costi della sicurezza allegata all'aggiornamento del PSC.

Ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, tali costi costituiscono la quota economica necessaria all'attuazione delle specifiche misure di sicurezza previste nel PSC.

Il maggiore importo di € 24.009,48 è pertanto da considerarsi non soggetto al ribasso d'asta. La relativa contabilizzazione avverrà in coerenza con l'effettiva realizzazione e permanenza delle opere e degli apprestamenti previsti nel PSC aggiornato e nel relativo Computo Metrico Estimativo

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026

15. ELABORATI E DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE

Costituiscono o saranno allegati alla documentazione della presente variante, per quanto applicabile:

- Verbale in materia di sicurezza sul lavoro n. 0408/2871-2916/2026 del Servizio S.Pre.S.A.L.;
- Computo Metrico Estimativo dei maggiori costi della sicurezza;

16. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA VARIANTE

Voce	Dato / inquadramento
Causa della modifica	Circostanze sopravvenute durante l'esecuzione e conseguenti provvedimenti dell'Organo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Riferimento sostanziale	Art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023.
Importo contrattuale originario	€ 123.164,07
Costi sicurezza originari	€ 7.551,81
Maggiori costi sicurezza di variante	€ 24.009,48
Incidenza della variante	circa 19,49% dell'importo contrattuale originario
Quinto dell'importo contrattuale	€ 24.632,81
Richiamo contrattuale	Art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023 e art. 6 Allegato II.14, secondo l'inquadramento indicato dal RUP.
Limite art. 120, comma 2	50% del contratto iniziale = € 61.582,04
Nuovo importo complessivo	€ 147.173,55
Assoggettamento a ribasso dei maggiori costi sicurezza	NO
Modifica della natura generale del contratto	NO
Durata contrattuale originaria	180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna
Sospensione lavorazioni ordinarie	Dal 22 giugno 2026 sino al completamento della messa in sicurezza e al sopralluogo/verifica S.Pre.S.A.L.; nel periodo sono consentite le sole attività di messa in sicurezza e realizzazione dei ponteggi previsti dal PSC.
Rideterminazione temporale stimata	Circa 3 mesi, da definire esattamente in funzione della data di effettiva ripresa.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO AFC, N. Prot. 0001972 del 08/09/2026
. - Rep. DD 14/09/2026.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARLO TANGO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di AFC Servizi cimiteriali della Città di Torino

17. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto illustrato nella presente relazione, le circostanze intervenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto, gli accertamenti effettuati e i conseguenti provvedimenti dell'Organo di Vigilanza hanno determinato la necessità di adeguare le modalità operative previste per la prosecuzione delle lavorazioni.

L'adeguamento comporta l'introduzione di specifiche opere provvisionali costituite da ponteggi e il conseguente aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e della relativa stima dei costi della sicurezza.

La modifica trova il proprio presupposto sostanziale nell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, in quanto conseguente a circostanze sopravvenute durante l'esecuzione e ai provvedimenti dell'Organo di Vigilanza preposto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'importo contrattuale originario è pari a € 123.164,07. Il maggiore importo della variante, relativo ai costi della sicurezza, è determinato in € 24.009,48, corrispondente a circa il 19,49% del valore contrattuale e quindi contenuto entro il quinto dell'importo del contratto, pari a € 24.632,81. Vengono conseguentemente richiamati l'art. 120, comma 9, del Codice e l'art. 6 dell'Allegato II.14 secondo l'inquadramento indicato dal RUP.

Il maggiore importo risulta altresì ampiamente contenuto nel limite del 50% del valore del contratto iniziale previsto dall'art. 120, comma 2, per le modifiche riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b) e c).

I maggiori costi della sicurezza, pari a € 24.009,48, sono da considerarsi non soggetti al ribasso d'asta in quanto relativi alle misure e agli apprestamenti previsti nell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto e risultano strettamente funzionali alla prosecuzione e al completamento delle lavorazioni originariamente affidate.

A decorrere dal 22 giugno 2026 le lavorazioni contrattuali ordinarie risultano sospese, essendo consentite esclusivamente le attività finalizzate alla messa in sicurezza del cantiere e alla realizzazione delle opere provvisionali e dei ponteggi previsti dal PSC aggiornato. La piena ripresa resta subordinata al completamento delle predette attività e al successivo sopralluogo e verifica dello S.Pre.S.A.L.

In considerazione del periodo di sospensione, degli adempimenti conseguenti, dei tempi necessari alla predisposizione e all'allestimento delle opere provvisionali e della successiva riorganizzazione delle fasi esecutive, l'incidenza temporale complessiva è allo stato stimata in circa tre mesi, da recepire nel cronoprogramma aggiornato e da determinare definitivamente in funzione della data di effettiva ripresa delle lavorazioni.

La variazione economica e la conseguente variazione temporale costituiscono pertanto effetti direttamente correlati alle medesime circostanze sopravvenute che hanno reso necessaria la presente variante.

Per quanto sopra, la variante risulta tecnicamente necessaria ai fini della prosecuzione delle lavorazioni e del completamento dell'intervento secondo le condizioni di sicurezza individuate.

Distinti saluti

il Direttore Lavori

